



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



La 1^a CORTE d'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

1° Dr. Giovanna ICHINO Presidente

2° Dr. Ilaria SIMI Giudice

3° Sig. Marco D'URSI Giud. Pop.

4° Sig. Vincenzo SCHIFANELLA “ “

5° Sig. Antonio ZANGARI “ “

6° Sig. Pietro METELLI “ “

7° Sig. Giuseppe INFOSINI “ “

8° Sig. Michelina PRISCO “ “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

EL MKHAYAR Monsef, n. a Sidi Otmame (Marocco)

l' 1.1.1995, latitante (dec. GIP Milano 17.6.2016)

**O.C.C. n. 2136/15 N.R. – 5339/16 GIP del
15.4.2016**

latitante - assente

**difensore d' ufficio: Avv. Gianpaolo DI PIETTO,
via San Vittore, 20 Milano**

N. 25122/16 Not. Reato

N. 2/17 Sentenza

N. 9/16 Reg. Gen.

N. _____ Camp. Pen.

UDIENZA
del giorno

13 aprile 2017

CAUSA
a carico di

EL MKHAYAR Monsef

IMPUTATO

Delitto di cui all' art. 270 bis c.p. perché, in seguito ad un percorso di radicalizzazione di matrice islamico-fondamentalista, unitamente anche ad ABOULALA Tarik (nei cui confronti si procede separatamente), organizzava il proprio viaggio verso i teatri bellici delle milizie del Califfato di Abu Bakr al Baghdadi in Siria per unirsi all' *Islamic State* (o Daesh, I.S.I.L., e I.S.I.S.), associazione sovranazionale avente finalità di terrorismo internazionale, nella quale si arruolava, sottoponendosi ad un addestramento militare e divenendo così *mujahed* ("combattente impegnato nel *ji*had" o *guerra santa*) a disposizione delle esigenze di I.S.

Teneva, quindi, ulteriori condotte di partecipazione a tale organizzazione terroristica, divulgando la sua adesione alle finalità e ai propositi criminosi di I.S.:

- attuava un'azione di proselitismo tramite la pubblicazione e la diffusione sul social network *facebook* di immagini che li ritraevano come combattenti (armati e in abiti paramilitari), nonché di video e altri messaggi di propaganda delle azioni dell' I.S.;
- attraverso uno dei suoi profili *facebook* (Zakaria Buno) propagandava il *ji*had esercitando così attività di proselitismo, compiendo ripetuti tentativi di arruolamento nei confronti di alcuni interlocutori, tra i quali ABDEL GAWAD Karim cercando di convincerlo a divenire un forcing fighter, anche attraverso minacce di morte ed espliciti riferimenti agli attentati di Parigi del 13.11.15 rivendicati dallo stesso I.S.;
- divulgava la sua appartenenza all' I.S., pubblicando immagini evocative della sua struttura istituzionale e burocratica (quali la bandiera e la "carta d' identità" riportante simboli dell' I.S.) e dei suoi combattenti.

In Milano e in Siria, almeno dal luglio 2015, in attuale permanenza (così corretto all' udienza 14.12.2016)

CONCLUSIONI

Del P.M. dr. Piero BASILONE:

anni 8 reclusione;

Dell' Avv. Gianpaolo DI PIETTO:

assoluzione, in sub minimo della pena.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso l'11/10/2016, EL MKHAYAR Monsef – dichiarato latitante dal G.I.P. di Milano con provvedimento del 17/6/2016 – veniva rinviato a giudizio dinanzi alla Corte d'Assise, per essere giudicato in ordine ai reati di cui all'imputazione.

Il 14/12/2016 il pubblico ministero chiedeva l'assunzione delle prove orali e documentali di cui alla lista, nonché la correzione del capo di imputazione (mediante la modifica del luogo e della data del delitto del seguente tenore: “in Milano e in Siria almeno da luglio 2015, in attuale permanenza”). La difesa si opponeva all'assunzione degli *screenshot* raffiguranti le conversazioni fra l'imputato e diversi soggetti, nonché all'acquisizione delle pagine Facebook, dei messaggi audio riconducibili all'imputato e della nota di Polizia al Ministero degli Interni, presenti nel fascicolo del p.m. e di cui l'accusa si riservava la produzione. La Corte acquisiva – come da ordinanza – gli atti di cui alle lettere A, B e C nn. 4 e 5 dell'elenco di produzioni documentali presentato dall'accusa, mentre escludeva l'acquisizione della nota dell'Ufficio di frontiera – Orio al Serio (28/1/2015) e delle relazioni di servizio della Polizia di frontiera – Orio al Serio, redatte il 17/1/2015 e il 4/2/2015, non ritendendoli atti irripetibili. La Corte rinviava invece all'esito dell'esame dei testi l'acquisizione dei documenti di cui alle lettere D ed E della lista del p.m. (*screenshot* delle conversazioni e registrazioni delle note vocali scambiate fra l'imputato e altri soggetti).

Il p.m. depositava inoltre in udienza le trascrizioni peritali delle intercettazioni telefoniche sull'utenza di MAQTAL Malika.

Dichiarato aperto il dibattimento, il 20/2/2017 veniva esaminata la teste VILLA Cristina, che riferiva sull'attività di indagine svolta a carico di El Mkhayar. Durante l'audizione, col consenso delle parti, venivano acquisite la nota della Questura – Ufficio DIGOS, redatta il 24/5/2016, e la copia dei commenti e messaggi di Facebook

riconducibili all'imputato; veniva poi sentito CANALI Marco, che riferiva circa il processo di radicalizzazione subito da El Mkhayar, dal momento della sua accoglienza nella struttura gestita dal teste fino alla denuncia della sua scomparsa.

L'udienza veniva rinviata alla data del 9/3/2017, in cui si sottoponeva a esame EL SANTAWY Usam e, su accordo delle parti, venivano acquisite le traduzioni degli screenshot rappresentanti le conversazioni fra il teste e l'imputato; venivano quindi sentite sui fatti a loro conoscenza MAQTAL Fatima (madre dell'imputato) MAQTAL Malika (zia di El Mkhayar). Entrambe, avvertite della facoltà di non rispondere, dichiaravano di volersi sottoporre a esame e prestavano giuramento. Nel corso dell'interrogatorio la Corte acquisiva le prove documentali di cui alla lista del p.m., lett. D (screenshot delle conversazioni fra Fatima ed El Mkhayar). La Corte, inoltre, acquisiva i file audio relativi alle note vocali inviate dall'imputato alle due testi, con relativa nota di p.g. del 30/4/2016, le dichiarazioni rese da AHOUD Mariem, cugina dell'imputato sentita a s.i.t. il 31/5/2016, e i tabulati telefonici di El Mkhayar. In udienza veniva prodotto dal p.m. il manuale "Hijrah to Islamic State" (l'Egira verso lo Stato Islamico), utile alla Corte per ricostruire le modalità organizzative e preparatorie dei combattenti dell'IS e, in particolar modo, l'organizzazione del viaggio dei combattenti verso la Siria e lo "Stato Islamico".

Nella medesima udienza del 9/3/2017, all'esito dell'esame di Maqtal Fatima, il p.m. rinunciava all'acquisizione dei files audio riportanti i messaggi vocali inviati alla teste dall'imputato.

Il 13 aprile 2017 la Corte sentiva EL YAQOUTI Tariq e ABDEL GAWAD Karim. Le parti venivano quindi invitate a discutere e la Corte pronunciava sentenza.

2. PREMessa. L'ORGANIZZAZIONE E LE FINALITÀ TERRORISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE "STATO ISLAMICO" (IS).

Appare necessario svolgere alcune riflessioni preliminari in merito all'organizzazione terroristica IS.

Il c.d. "Stato Islamico" è un'organizzazione nata dalla struttura terroristica *Al-Qa'ida* in Iraq, associazione a sua volta fondata dall'emiro Abu Mussab Al Zarkawi nel 2004 per combattere l'occupazione statunitense dell'Iraq e il governo successivo alla

caduta di Saddam Hussein. Nell'aprile del 2013 la componente irachena di *Al Qa'ida* in Iraq si autoproclamava ISIL o ISIS, cioè “Stato Islamico dell'Iraq e del Levante”; il 29 giugno 2014 seguiva la proclamazione del *Khilafh* (il Califfato) ad opera di Abu Bakr Al Baghdadi: l'organizzazione si autodefiniva allora Islamic State o Stato del Daesh.

Nel discorso tenuto il 6 luglio 2014, dal pulpito della moschea sunnita di Mosul, Al Baghdadi trasmetteva “al mondo” la notizia della nascita dell'Islamic State, ufficializzando la sua carica di Califfo dell'Islam e invitando tutti i musulmani a unirsi nella lotta per la difesa della *Ummah* (comunità musulmana). L'attribuzione del ruolo di Califfo riveste un'importanza non solo formale; secondo la tradizione islamica, infatti, il Califfo rappresenta l'autorità politico-religiosa legittimata a dichiarare il c.d. *Jihad* e consente di rivolgersi alla Comunità islamica con maggiore autorità. Da qui l'importanza di tale carica .

Nel discorso pubblico di Al Baghdadi – diffuso tramite un video tradotto con sottotitoli in diverse lingue – il sedicente Califfo preannunciava la conquista di Roma ed esortava i veri “credenti” a raggiungere il Califfato per compiere il *Jihad*. Sin dalla sua affermazione, l'IS ha esteso il suo controllo su una vasta area geografica, in cui viene applicata rigidamente la *Shari'ah*. Al momento, l'organizzazione controlla gran parte della Siria settentrionale, ma i confini territoriali variano continuamente, a seconda degli esiti delle azioni militari via via poste in essere dalle opposte forze in conflitto.

Il Califfato esercita un controllo forte sui territori occupati, sia attraverso strutture paraistituzionali, sia mediante l'uso della violenza (al riguardo, si vedano i numerosi atti di condanna della Comunità internazionale). L'IS ha creato inoltre una vera e propria milizia costituita dai *mujaheddin*, islamici fondamentalisti provenienti da diversi Paesi, e da combattenti ostili al governo centrale iracheno. I portavoce di Daesh hanno più volte sottolineato che chiunque può perseguire lo scopo dell'organizzazione, effettuando attentati del tutto autonomamente; a tal fine, i membri dello Stato Islamico si avvalgono da sempre dei mezzi di comunicazione di massa e, in particolar modo, di internet. Fra le operazioni di proselitismo e propaganda online figurano gli appelli di Abu Mussab Al Suri, che per primo pubblica sul web l’“ *Appello alla resistenza islamica globale*”, teorizzando il sistema delle piccole cellule e dei lupi solitari.

L'IS persegue i suoi scopi e le sue strategie di lotta avvalendosi soprattutto dei c.d. “lupi solitari” (soggetti che, da soli od organizzati in piccole cellule, attuano il

programma dell'associazione nel Paese in cui vivono) e dei *foreign fighters* (soggetti che decidono di lasciare il proprio Paese di origine per raggiungere il Califfato, ricevere l'addestramento e combattere tra le milizie dell'IS). Lo Stato Islamico si rivolge ai "fedeli" prescrivendo loro l'obbligo di raggiungere i territori occupati o – in caso di impossibilità – di attuare la strategia violenta nel Paese in cui si vive.

L'attività di proselitismo e spettacolarizzazione svolta dall'IS ha, ad oggi, avuto esiti positivi per l'organizzazione e ha portato nuovi adepti, tanto da generare le reazioni e l'intervento della Comunità internazionale e, di seguito, degli Stati¹.

Le risoluzioni nn. 2170 e 2178 adottate nel 2014 dall'O.N.U. hanno rappresentato la decisione unanime delle Nazioni Unite di qualificare lo "Stato Islamico" quale organizzazione terroristica, imponendo agli Stati interventi idonei a limitarne la minaccia. Le risoluzioni richiamate hanno riconosciuto un pericolo nei fenomeni di arruolamento dell'IS e, segnatamente, in quello dei *foreign fighters* e dei "lupi solitari".

Tra i numerosi atti internazionali di condanna si ricordano le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2170 e 2178 del 2014 già citate e le nn. 2161 del 2014, 2199, 2249, 2254 e 2258 del 2015: tutte queste determinazioni hanno annoverato l'IS tra i *terrorist groups* assimilabili ad *Al Qaeda*. Con la risoluzione n. 2199/2015 è stato vietato il commercio di petrolio con l'IS e con tutte le associazioni affiliate ad Al-Qaida, in quanto fonte di finanziamento del terrorismo. E, ancora, con la risoluzione n. 2249 del 2015, sono stati definiti i caratteri dell'organizzazione, caratterizzata da ideologia violenta ed estremista; dal compimento di atti terroristici, diffusi e sistematici, contro i civili; dalla violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale; dallo sradicamento del patrimonio culturale; dal controllo delle risorse dell'Iraq e della Siria; dal reclutamento e addestramento di *foreign fighters*, molti dei quali provenienti da Stati membri dell'ONU. Con la risoluzione n. 2254/2015, gli Stati membri sono stati invitati a reprimere e prevenire gli atti terroristici commessi dall'ISIS, al pari di quelli di Al Qaeda.

¹ Numerose sono le fonti e i mezzi di propaganda: per esempio, la "rivista" Dabiq, pubblicazione della regione siriana tra Damasco ed Aleppo, con una veste grafica ricca di simbolismo e nella quale l'IS pubblica le prove e le immagini degli atti di violenza, decapitazioni, omicidi degli "infedeli". Oltre a questa, altre sono le fonti pubblicate online e in lingua inglese, per avere un seguito più ampio possibile: per esempio, Rumiya, anch'essa con finalità propagandistiche e "pedagogiche" verso i "veri" musulmani. Tutto questo trova coronamento nella creazione di un istituto per la pubblicazione di CD, DVD e manifesti, di una radio e di agenzia di stampa e di propaganda denominata Amaq, con la quale l'IS rivendica spesso gli attentati. A questi mezzi deve aggiungersi il fondamentale uso dei social network: Twitter, Facebook, i siti internet jihadology.net e justpaste.it, su cui vengono pubblicati anche video celebrativi delle azioni violente

A livello europeo, le istituzioni comunitarie hanno qualificato l'IS come *terrorist group*. La Commissione Europea si è espressa sul punto nel 2016, con l'*Annual Report on the implementation of the European Union's instruments for financing external actions in 2015*; e già nel 2015, in verità, si era pronunciata con l'*Annual Report on the European Union's development and external assistance policies and their implementation in 2014*.

Il Consiglio dell'Unione ha definito il contrasto a *Daesh* come uno dei principali obiettivi dell'agenda antiterrorismo del Consiglio dell'Unione europea del 20/12/2016, dando anche atto dei progressi nel contrasto all'organizzazione terroristica *Daesh*. Il 20/9/2016 il Consiglio ha inoltre adottato un *Outcome of the Council Meeting 2484th Council meeting General Affairs Brussels, 20 September 2016*, che consente all'Unione di proporre sanzioni autonome alle associazioni terroristiche sovranazionali e ai loro associati. Quest'atto fonda il potere dell'Unione di imporre divieti di viaggio e limitazioni all'espatrio nei confronti di persone identificate come associate all'ISIS e ad Al Qaeda.

La qualificazione dell'IS come organizzazione terroristica da parte delle organizzazioni internazionali è quindi evidente.

Anche a livello interno l'IS è riconosciuto come associazione che persegue finalità di terrorismo internazionale. Al riguardo, assume centralità il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7 («Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione») con il quale l'Italia ha dato attuazione agli obblighi internazionali.

2.1. La partecipazione all'IS: partecipazione ad associazioni sovranazionali, concetto di partecipazione, le peculiarità dell'Islamic State.

Secondo la Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, sent. n. 31389/2008) l'organizzazione terroristica sovranazionale deve essere intesa come una rete in cui la funzione dell'organizzazione stessa è quella di catalizzare l'associazione di singoli sotto un progetto criminale comune (*affectio societatis*). La partecipazione all'IS perciò si

configura allorché il singolo si mette “a disposizione” della rete per attuare il disegno terroristico, o , più semplicemente, segnala ad essa i propri progetti criminosi affinché questa li possa rivendicare o comprendere nella propria sfera di azione.

Evidentemente questo esclude che la partecipazione all’organizzazione possa essere desunta dalla sola adesione psicologica o ideologica al programma terroristico; è invece necessario l’effettivo inserimento dell’adepto nell’organigramma dell’associazione, anche attraverso il mero compimento di atti preparatori e facilitatori o attraverso la creazione di “cellule” che si pongano a disposizione del progetto eversivo-terroristico (Cass., sez. I, sent. n. 22719 /2013; sez. II, sent. n. 28753/2016; sez. 5, sent. n. 48001/2016). L’art. 270 *bis* c.p. punisce infatti un reato di pericolo presunto che consente allo Stato di reprimere una condotta anche meramente preparatoria (oltre, ovviamente, a quelle più spiccatamente “partecipative”), anticipando la soglia di punibilità a una fase precedente al compimento di atti lesivi, ferma restando la non punibilità della semplice adesione teorica. Quest’ultima rileva, al più, ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo, nella misura in cui «la consapevolezza e la volontà del fatto di reato devono essere rivolte al perseguimento della peculiare finalità di terrorismo che connota l’attività dell’intera associazione» (Cass., Sez. I, sent. n. 34989/2010).

La fattispecie delittuosa di cui all’art. 270 *bis* c.p. deve ritenersi integrata anche con riferimento a chi realizzi «condotte di supporto all’azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda (...) all’arruolamento (...) ossia a tutte quelle attività funzionali all’azione terroristica». Per l’integrazione di tale reato non è necessario che il gruppo ponga in essere tutte le condotte che la giurisprudenza ha individuato come sintomatiche della concretezza dell’adesione all’associazione, essendo sufficiente la prova anche di una o di alcune di esse, purché apprezzabili sulla base di dati concreti (Cass., Sez. VI, sent. n. 46308/2012).

La struttura “a rete”, come più volte affermato da questa Corte in precedenti sentenze, implica che ciascun partecipante non debba necessariamente essere in contatto col nucleo centrale dell’organizzazione, essendo sufficiente il collegamento con un singolo “nodo” della rete stessa.

A tal proposito, la giurisprudenza ha rilevato che «diversi sono i modelli di aggregazione e operatività tra sodali che possono integrare quel *minimum* organizzativo,

indispensabile perché di reato associativo possa parlarsi. L'esperienza di questi anni ha infatti posto gli inquirenti e i giudicanti, specie per quel che riguarda le *societates* di matrice islamica, di fronte a strutture "cellulari", caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizione dunque di operare anche contemporaneamente in più Stati ovvero anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici o comunque a distanza) tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità» (Cass., Sez. V, sent. n. 31389/2008).

2.2. L'Islamic State non è uno Stato.

La difesa ha sostenuto che, se si considerasse l'Islamic State uno *Stato secondo il diritto internazionale*, non costituirebbe reato la partecipazione attiva e militante nelle file dell'esercito di Daesh.

Ma non è sufficiente, per potersi qualificare l'IS come Stato, un atto di autoproclamazione ; analogamente non è sufficiente il mancato riconoscimento dell'IS da parte dell'ONU per escluderne la statualità. La natura non statale dell'Islamic State non si ricava infatti dagli atti di condanna della Comunità internazionale, né (direttamente) dalla matrice terroristica dell'IS; che Daesh non sia uno Stato si può desumere dai principii del diritto internazionale.

Come è noto, il diritto internazionale pubblico è un ordinamento normativo che si compone per lo più di norme generali o consuetudinarie. Secondo questo sistema, un ente è riconosciuto come Stato in presenza della c.d. triade governo-popolo-territorio: uno Stato è l'insieme di un popolo e di un territorio sui quali un governo esercita stabilmente la propria autorità. Forte elemento indicativo della statualità è la c.d. sovranità interna ed esterna; nell'ente governo-popolo-territorio, il governo deve esercitare il proprio potere in condizioni di effettività e indipendenza sia sul piano interno sia rispetto a poteri "esterni".

Secondo il diritto internazionale il riconoscimento di uno Stato in quanto tale non dipende da unilaterali atti di volontà o da valutazioni rese da altri Stati, bensì dall'effettiva presenza di un'autorità che governi in condizioni di obiettività e indipendenza il territorio e il popolo a essa sottoposti. Né uno Stato può considerarsi dotato di personalità giuridica internazionale se non è stata creata una stabile organizzazione politica e se le autorità pubbliche non sono divenute sufficientemente

forti da affermarsi nell'ambito dei territori a esse soggetti, senza l'assistenza di truppe straniere. Tale effettivo esercizio di funzioni deve risultare esclusivo, nel senso che altri Stati non possono esercitare giuridicamente lo stesso potere su quel popolo e territorio.

Con riguardo all'IS, la sua sovranità esterna è messa in discussione dalla pressoché concorde condanna da parte degli Stati. Allo stesso tempo, la sovranità interna ed il controllo sui territori risulta fortemente compromesso dalla situazione di perdurante guerra civile e dall'estrema variabilità dei confini e dei territori soggetti all'Islamic State; questa condizione è giocoforza indice di una organizzazione solo embrionale e non ancora effettiva.

Né, tanto meno, la situazione dell'IS può essere ricondotta a quella degli *state-building*, gli Stati in formazione, che in genere sorgono a seguito di guerre civili o secessione rispetto a uno Stato pre-esistente, in quanto l'ordinamento internazionale riconosce un diritto in capo ai popoli di formare uno Stato in tali casi, purché ciò avvenga nel rispetto del principio di autodeterminazione e nel rispetto dei diritti dell'uomo². Certamente, il fenomeno dell'IS non può considerarsi un tentativo dei popoli coinvolti di liberarsi dal dominio di un oppressore, posto che il programma violento e fondamentalista dello Stato Islamico si estrinseca in azioni di rappresaglia, eliminazione delle minoranze, in esecuzioni sommarie, stupri, conversioni forzate e in atti di crudeltà verso i popoli e le culture conquistate; il trattamento riservato ai popoli dei territori controllati dall'IS è imposto con la forza da un'organizzazione militare e lo sfruttamento delle risorse è destinato a finanziare il programma di armamento.

Come si è già detto, le caratteristiche delle azioni portate avanti dall'IS sono proprio quelle stigmatizzate dalla citata risoluzione n. 2249 del 2015, che delineano l'organizzazione terroristica internazionale e non la presenza di uno Stato: il compimento sistematico e diffuso di atti terroristici contro i civili; l'ideologia violenta ed estremista; l'imposizione del proprio dominio con la violenza; la violazione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale; lo sradicamento del patrimonio culturale; il reclutamento e l'addestramento di *foreign fighters*, e così via.

L'IS dunque non può essere considerato uno "Stato".

3. LE FONTI DI PROVA E LE RISULTANZE PROCESSUALI

² Il diritto internazionale accorda questa tutela, per esempio, ai popoli sottoposti alla dominazione coloniale di Stati culturalmente e politicamente diversi (Corte internaz. giust., sent. 30 giugno 1995; CIG, parere 12 luglio 2010)

Dopo le considerazioni di carattere generale sulla natura di organizzazione terroristica internazionale dell'Is, è necessario verificare – alla luce delle risultanze processuali - se l'imputato El Mkhayar ne abbia fatto e ne faccia parte.

3.1. La crescita dell'imputato e il processo di radicalizzazione.

Con provvedimento del 2/3/2010 del Tribunale dei Minorenni, l'attuale imputato veniva affidato al Comune di Milano e collocato in diverse comunità, da cui veniva poi allontanato per violazione del programma educativo; successivamente, il minore aveva chiesto di essere sostenuto dal servizio di assistenza sociale ed era stato inserito – anche a seguito del provvedimento del Tribunale per i minori del 25/2/2013 - nella struttura "Kayros", sita in Vimodrone (via XV Martiri, n. 26), in data 27/10/2012, per il completamento del percorso formativo-psicologico già intrapreso.

Dalla relazione del Comune di Milano del 29 gennaio 2013 si evince che El Mkhayar è nato il 1° gennaio 1995 a Casablanca, dove era cresciuto con la zia materna Maqтал Malika fino al 1998, anno in cui la zia emigrava in Italia, lasciando l'imputato con il marito di lei, ufficiale dell'esercito. Il periodo trascorso con lo zio è risultato – secondo le relazioni degli assistenti sociali – connotato da particolare trascuratezza e frequentazioni con persone più grandi.

Nell'estate del 2009 El Mkhayar si era determinato a lasciare il Marocco, aveva iniziato a studiare l'italiano e aveva colto l'occasione di salire clandestinamente a bordo di un camion diretto in Piemonte, dove si trovava la zia. Giunto in Italia, però, egli aveva appreso che Malika era impossibilitata a ospitarlo e, non volendo contattare la madre, aveva iniziato a vivere senza fissa dimora.

Nell'ottobre 2009 veniva quindi rintracciata la madre, a cui Monsef era affidato. Il rapporto con il genitore è descritto come conflittuale: la convivenza si era presentata subito difficile, soprattutto a causa delle pretese economiche di El Mkhayar e di alcune sue reazioni aggressive (relazione del Comune di Milano, 29 gennaio 2013). Il sodalizio fra i due si sarebbe definitivamente incrinato nel febbraio 2010, quando la madre aveva sporto denuncia nei confronti del figlio e quest'ultimo aveva manifestato la volontà di non vivere con lei, a causa delle scarse cure e attenzioni ricevute. Da quel momento iniziava il percorso di affidamento dell'imputato a diverse strutture assistenziali, da cui El Mkhayar veniva sistematicamente allontanato per la scarsa capacità di autocontrollo

e per i rapporti conflittuali instaurati con i suoi compagni, sfociati anche in scontri fisici³.

Dal giugno 2010 al febbraio 2012 l'imputato veniva finalmente affidato al centro "Kayros", da cui veniva allontanato per esserne poi riaccolto il 27 ottobre 2012. La presa in carico da parte della struttura era stata, questa volta, subordinata alla partecipazione dell'imputato al programma del Servizio Multidisciplinare Integrato, consistente in una serie di colloqui e visite mediche con professionisti.

Sull'attività e il percorso svolti all'interno dell'associazione "Kayros" (in cui El Mkhayar era stato accolto la prima volta quando era ancora minorenne) ha riferito il responsabile Marco CANALI⁴.

Il teste ha raccontato di aver preso in carico El Mkhayar Monsef e Aboulala Tarik una volta maggiorenne. Ha innanzitutto premesso che la sua associazione si occupa da tempo di accoglienza dei giovani (minori e non) e che dispone di appartamenti *ad hoc*, collocati in Vimodrone, Segrate e Milano (in via Jommelli). I due giovani avevano «girato un po' di sedi, (...) hanno fatto un po' di viaggi, di trasferimenti da una sede all'altra». El Mkhayar – a differenza del suo compagno – era stato più volte autorizzato ad allontanarsi dalla struttura per far visita alla zia in Piemonte e si era inoltre trasferito in più comunità. Il suo percorso all'interno del centro è stato caratterizzato, secondo Canali, da un continuo "andirivieni", sempre più intenso. Il teste ha descritto i due ragazzi come «persone molte diverse». Aboulala Tarik è sempre stato un ragazzo mite, tranquillo, che aveva svolto il suo percorso in comunità in modo encomiabile (p. 73, verb. ud 20/2/2017), completando il percorso di studi, conseguendo la licenza media, frequentando un corso di formazione professionale e svolgendo un tirocinio lavorativo retribuito con una borsa di studio. Tarik avrebbe sempre avuto buone relazioni sia con i compagni, sia con gli operatori della comunità; al contrario, El Mkhayar non era mai riuscito a *«fare un percorso positivo in comunità con questi continui andirivieni, col suo comportamento sempre molto aggressivo, violento, difficoltoso, sempre molto ai limiti di fatti delinquenziali»*.

Il teste ha ricordato che El Mkhayar aveva addirittura accumulato alcune denunce per spaccio di stupefacenti e per aver aggredito l'operatore di una delle comunità in cui era stato. A seguito di una di queste, l'imputato era stato detenuto presso la casa

³ v. rel. Comune di Milano, cit.

⁴ Si veda anche la relazione del centro "Kayros", redatta il 17/12/2012 e acquisita agli atti del dibattimento.

circondariale di San Vittore fra l'ottobre 2013 e il marzo 2014 per violazione della legge sugli stupefacenti (dal casellario giudiziale risulta che la detenzione è durata solo pochi giorni). Al suo rientro in Comunità, El Mkhayar aveva manifestato un cambiamento repentino di comportamento: «Il suo comportamento – ha riferito Canali – (...) è cambiato molto, se non ricordo male, in concomitanza con l'uscita da San Vittore e un po' col primo affacciarsi alla frequentazione di ambienti più...non so, andava in moschea, pregava, eccetera, e lì *tutte le sue reazioni molto forti, tutti i suoi agiti molto preoccupanti si erano un po' abbattuti e diminuiti*». Questa modifica comportamentale, che si era verificata a seguito dell'esperienza in carcere, si manifestava con un particolare fervore religioso, prima di allora quasi assente in El Mkhayar, al punto che, secondo Canali, «quando è stato dimesso dal Carcere di San Vittore, sembrava proprio che avesse cambiato quasi vita insomma, era irriconoscibile, noi eravamo tutti stupiti perché prima faceva solo casino, combinava solo guai e dal suo ritorno dal carcere invece il suo comportamento è cambiato» (ibidem, p. 74).

Da allora El Mkhayar aveva iniziato a pregare quotidianamente, per più volte al giorno, aveva iniziato a frequentare le moschee locali e i suoi discorsi diventavano sempre più «monotematici perché era sempre fissato sull'argomento dei musulmani, dell'Islam, di Allah: insomma, tutti dovevamo diventare musulmani come lui...». Lo stesso Canali non era riuscito a spiegarsi i motivi di un cambiamento così radicale e improvviso. Aveva perciò iniziato a collegare l'esperienza in carcere al processo di radicalizzazione dell'imputato: un processo che, probabilmente, aveva accresciuto e acuito un fenomeno già presente in El Mkhayar.

Questo cambiamento aveva inciso anche sulle relazioni fra l'imputato e gli altri soggetti della comunità. Monsef El Mkhayar – ha ricordato il teste – era molto legato alla sua assistente sociale di riferimento; dopo il periodo trascorso in carcere si era però verificato un fatto significativo: nel corso di un incontro con l'assistente, l'imputato si era rifiutato di stringerle la mano e si era giustificato affermando che «ai credenti dell'Islam non era consentito toccare le donne» (p. 77). Gli stessi discorsi sull'Islam e sull'osservanza ortodossa della fede, Monsef aveva iniziato a farli, poi, anche con i suoi compagni di comunità, che mal sopportavano la sua insistenza. Questi discorsi «non venivano accettati (...) dagli altri, perché erano discorsi molto enfaticizzati, molto radicalizzati. Per cui *anche gli altri che si professavano tutti musulmani, ma che poi dopo non vivevano in maniera intensa la religione come la viveva lui, erano un po'*

anche infastiditi da queste cose". In un'occasione l'imputato aveva avuto un litigio acceso con un compagno di comunità, Fikri Yassine, musulmano come lui; non era raro, poi, che Monsef discutesse con altri islamici, accusandoli di essere poco attenti ai dettami del Corano⁵.

L'unico a non reagire con fastidio all'atteggiamento di El Mkhayar era proprio Aboulala Tarik, che tuttavia si distingueva per la sua mitezza e per il suo rimanere sempre defilato e "sullo sfondo". Per questi motivi, quando Canali si era accorto che Tarik ed El Mkhayar erano scomparsi assieme, ne era rimasto stupito, soprattutto per quanto riguardava il primo. L'imputato era infatti un soggetto capace di avere ascendente sui ragazzi e di creare attrito e difficoltà nella comunità, un tipo carismatico e sedizioso, al contrario di Tarik, che era sempre stato diligente e mansueto nella vita di gruppo. Canali, che aveva potuto conoscere bene l'imputato, lo ha descritto come un soggetto con cui era difficile discutere: «non c'era possibilità di contrastarlo, di fargli vedere una via diversa (...). Lui era convintissimo di queste cose e le sosteneva in maniera veramente coriacea».

Il 27/1/2015, preso atto della scomparsa di Aboulala Tarik ed El Mkhayar, Canali aveva sporto denuncia ai Carabinieri di Vimodrone (denuncia acquisita agli atti), riferendo che l'imputato si era allontanato dalla residenza di via Jommelli, n. 8 in cui viveva in autonomia assieme ad altri ragazzi maggiorenni e che era partito senza preavviso, portando con sé tutti i capi di abbigliamento, probabilmente per raggiungere la Turchia. Canali aveva saputo della partenza dell'imputato da Fikri Yassine e si era subito rivolto alle Forze dell'Ordine.

3.2. L'adesione di El Mkhayar al programma dello Stato Islamico.

3.2.1. La denuncia della sparizione e l'attività investigativa.

Il teste Canali ha raccontato che, a distanza di poco tempo dalla scomparsa di El Mkhayar, alcuni membri della comunità "Kayros" avevano notato diverse foto su profili Facebook riconducibili all'imputato⁶. Si trattava di foto pubblicate sul profilo "Muslim

⁵ Sia in comunità, che tramite social network. Le fonti di prova raccolte al paragrafo seguente mostrano come Monsef El Mkhayar abbia avuto conversazioni e diverbi anche con i familiari e con esponenti dell'Islam "moderato", proprio su questioni relative alla fede (*din*) e al *jihad*.

⁶ Sulla riconducibilità dei profili a El Mkhayar, si vedano l'attività di indagine e le dichiarazioni di VILLA Cristina.

Monsef⁷ che, ritraevano El Mkhayar e Tarik su un autobus; la fotografia era corredata dalla didascalia “Siamo in viaggio sulla strada di Allah”⁷.

In seguito a tale episodio, Canali aveva appreso da Fikri Yassine (rimasto in contatto saltuariamente con i due) che Tarik era morto a causa “di una partecipazione a qualche tipo di azione, non una morte accidentale”, in Siria. Il teste ha anche riferito di aver accompagnato alla Polizia, in quel periodo, Abdel Gawad Karim, uno dei ragazzi della comunità che aveva conosciuto El Mkhayar. Dall’esame era emerso che Abdel Gawad Karim aveva subito minacce e intimidazioni da Tarik e dall’imputato, sia in precedenza, sia a seguito della sua partenza, tramite contatti sull’applicazione Messenger; dal numero di Tarik, in particolare aveva ricevuto un messaggio il 4/12/2015 (ore 17.53: “*Quando arrivo la ti taglio la testa...hai visto Farancia*”). Canali aveva anche saputo che El Mkhayar avrebbe invitato Abdel Gawad Karim a raggiungerlo nei territori dell’Islamic State per combattere a sostegno della causa musulmana, ma Abdel si era rifiutato.

Quasi contestualmente alla scomparsa di El Mkhayar (nel gennaio 2015), le Forze dell’Ordine avevano avviato le attività di indagine, sulla base di segnalazioni della Polizia di frontiera. All’epoca – come ha riferito la teste VILLA Cristina, vicequestore della sezione antiterrorismo della DIGOS – l’attenzione delle Forze dell’Ordine si concentrava su soggetti potenzialmente affiliati all’associazione terroristica IS. Nel giugno del 2014, dopo la proclamazione della nascita dello Stato Islamico, era cominciata l’attività di arruolamento e proselitismo svolta secondo modalità peculiari e innovative rispetto ai reati associativi classici. L’IS si distingue infatti per il suo richiamo, generale e individualizzato al contempo, di tutti i soggetti interessati e sensibilizzati all’ideologia fondamentalista e terrorista dello Stato Islamico. Di conseguenza, anche le attività investigative (un tempo fondate su indizi di affiliazione o appartenenza a un’associazione terroristica) spesso si concentrano su soggetti senza precedenti e del tutto sconosciuti alle Forze di polizia. Questi soggetti spesso svolgono attività sospette o sintomatiche, come l’acquisto di biglietti aerei di andata e ritorno verso Paesi limitrofi al territorio del Califfato (Paesi di accesso all’Islamic State), quali la Turchia, la Grecia o la Spagna, fingendo di recarvisi per finalità turistiche. Molto spesso i combattenti non useranno mai il biglietto di ritorno, ma acquistarlo diventa

⁷ Copia della pagina Facebook in esame acquisita al fascicolo del dibattimento (all. D lista documentale p.m.).

indispensabile per non destrare sospetti; una volta giunti a destinazione, invece, raggiungeranno (se già non lo hanno fatto direttamente) la Turchia, da dove accederanno, eludendo i pochi controlli e sfruttando agenti corrotti, i territori della Siria.

Queste modalità d'azione – tutte descritte e suggerite in appositi “manuali”, facilmente reperibili online – sono sintomatiche dell'adesione al programma dell'associazione⁸: una volta giunti in Siria, i forestieri (*foreign fighters*), rispondendo alla propaganda dello Stato Islamico che si rivolge indiscriminatamente ai “veri” credenti, combatteranno a fianco delle milizie del Califfato e si inseriranno attivamente nei gangli dell'associazione terroristica. La loro posizione, benché formalmente identica a quella di coloro che operano nel proprio Stato di appartenenza e lontano dai territori dell'IS (i c.d. “lupi solitari”)⁹, se ne distingue materialmente, poiché essi combattono direttamente nei territori di guerra. Ma soprattutto la posizione dei *foreign fighters* si distingue da quella di chi presta la propria attività partecipativa mediante la sola opera di proselitismo, spesso agendo attraverso cellule dislocate in Paesi diversi (occidentali e non) e riconducibili all'IS.

In questo contesto la Polizia di frontiera svolgeva le attività di controllo e il 17 gennaio 2015 aveva individuato la posizione di Aboulala Tarik ed El Mkhayar Monsef, imbarcati sul volo Pegasus PC 706, diretto da Orio al Serio a Istanbul. I ragazzi dicevano alla Polizia di non avere parenti e contatti in Turchia, ma che lì avrebbero trovato alcuni amici arabi. La spiegazione elusiva dei motivi del loro viaggio aveva indotto la Polizia di frontiera a segnalare il fatto alla Questura, che, dopo qualche giorno, svolgendo ricerche nelle banche dati delle Forze dell'Ordine, aveva rinvenuto la denuncia di scomparsa sporta da Canali.

Tra gli accertamenti della Polizia, intanto, venivano effettuate le copie del passaporto e del biglietto elettronico di viaggio, da cui emergeva che la prenotazione era stata effettuata online il 16 gennaio e che era prevista una prenotazione per il ritorno, il 4 febbraio 2015. Di conseguenza, il 4 febbraio le Forze dell'Ordine svolgevano attività di controllo per verificare il rientro dei due giovani, ma risultava che i due non si erano imbarcati sull'aereo e non avevano neppure fatto il *check in* per il volo di ritorno. La

⁸ Queste modalità non sono frutto di ipotesi investigative, ma sono descritte in maniera particolareggiata nel manuale “*Hijrah to the Islamic State*”, diffuso dai sostenitori dell'IS e che dedica un'intera parte delle due in cui si struttura alla preparazione del miliziano: che cosa fare, chi contattare, di quali materiali rifornirsi, come eludere i controlli, quali *escamotage* adottare e dove andare per raggiungere la Terra dell'egira (ovvero la Siria).

⁹ Di cui, a titolo di esempio, si ricordano i fatti parigini.

partenza e la permanenza nel territorio dell'IS risultava inoltre dai tabulati telefonici e dagli accertamenti sull'utenza in uso ad Aboulala Tarik (anche se intestata a Karim Abdel Gawad) e di El Mkhayar¹⁰.

Dopo la partenza dell'imputato – come già accennato dal teste Canali – la Polizia aveva registrato e monitorato l'attività di El Mkhayar sui social network. Ne era emerso che su uno dei profili in uso all'imputato, denominato "Muslim Monsef", nel giorno successivo alla sua partenza dall'Italia (18/1/2015), aveva pubblicato la citata foto ritraente El Mkhayar e Tarik (entrambi a bordo di un autobus), sotto la quale compariva la scritta "Verso la strada di Allah".

Quanto alle intercettazioni svolte sulle utenze dei due giovani, la teste VILLA ha rilevato un collegamento saltuario all'applicazione WhatsApp, che pure è rimasta attiva e ha registrato diverse conversazioni fra l'imputato e i suoi familiari¹¹. «Il fatto che ci fosse questa ripresa dell'attività – ha dichiarato la teste – a distanza di circa tre mesi e mezzo (...) non ci ha stupito, perché sappiamo che i *foreign fighters*, cioè i giovani che decidono di andare a combattere per lo Stato Islamico, *prima di essere inseriti in una vera e propria situazione di combattimento, vengono avviati ad un periodo di addestramento in campi che sono dislocati normalmente in Iraq o in Siria. Quindi il fatto che le utenze fossero rimaste spente per circa tre mesi e poi venissero riattivate intorno all'aprile del 2015 poteva trovare questa motivazione*». Al riguardo, la teste ha fatto riferimento a una fotografia apparsa sul profilo "Muslim Monsef", gestito dall'imputato: «un riscontro a questa nostra intuizione arriva sempre dal monitoraggio del profilo Facebook perché proprio in quel periodo notiamo, pubblicato sempre sul profilo di "Muslim Monsef", l'altra fotografia (...) in cui si vede El Mkhayar Monsef...con la tuta nera accanto ad un altro soggetto non identificato, vestito ovviamente da combattente e con un fucile in mano, segno che aveva completato l'addestramento e che quindi poteva essere messo a disposizione dei combattimenti¹²» (data di pubblicazione: 11/4/2015).

¹⁰ Dall'analisi dei tabulati è risultato un contatto fra l'imputato e due utenze turche, in particolar modo con un'utenza turca che viene contattata due ore prima della partenza (alle ore 12 del 17 gennaio). La Questura ha ritenuto questa utenza in uso al facilitatore, cioè alla persona che avrebbe poi favorito l'ingresso in Turchia e successivamente nello Stato Islamico di El Mkhayar Monsef.

¹¹ v. *infra*.

¹² pp. 24-25, verb. ud. 20/2/2017.

Sempre sullo stesso profilo erano state pubblicate altre due foto, ritraenti una carta d'identità stampata dallo Stato Islamico e l'imputato in tuta nera che impugna un mitragliatore (data di pubblicazione: 11/4/2015).

Oltre al profilo nominato, l'imputato ne utilizzava altri; in particolare, sono riconducibili a El Mkhayar i profili "Zakaria.buno" (attivo dall'agosto 2015), "Zakaria.buno.1" (utilizzato fino al marzo 2016), poi diventato "Zakkaria.buno" e, nel maggio 2016, i profili "Zakaria Monsef" e "Monsef Buno". La riconducibilità all'imputato è confermata dalla presenza sui diversi account Facebook di foto rinvenibili anche sul profilo principale di El Mkhayar, nonché dalle "amicizie" comuni ai vari profili e dal fatto che i diversi account risultano reciprocamente "amici", tecnica spesso utilizzata sui social network.

Su questi profili compaiono di volta in volta discussioni fra l'imputato e altri soggetti musulmani, accusati di essere poco ortodossi, in cui si lodano i *mujaheeden* e si inneggia al *jihad*, alla *shariaa* e alla presa di Roma (profilo Zakaria.buno.1).

Il teste Villa ha quindi illustrato i contenuti informatici presenti sui profili dell'imputato, con particolare riferimento alle conversazioni intrattenute su Facebook, alle fotografie di cui si è detto. Sul profilo sono stati trovati anche segni di gradimento (c.d. "likes") su contenuti di soggetti che sono risultati stanziati nell'area balcanica. Una foto particolare su uno dei profili di El Mkhayar ritrae il compagno di viaggio Tarik, riportando frasi che ne celebrano il martirio, contenuto da cui si evince che l'allora compagno e coimputato era ormai morto per il *jihad* e per la causa dell'IS nei territori di combattimento.

3.2.2. Le dichiarazioni dei familiari e dei soggetti che hanno intrattenuto contatti e relazioni con El Mkhayar dopo la sua partenza dall'Italia.

1 - EL SANTAWY Osama, imam di Lecco, è stato sentito come teste dalla Corte. Lo stesso ha dichiarato di essere stato contattato dal profilo Zakaria Buno nel 2016, da cui aveva ricevuto messaggi tramite Facebook; ma l'imam aveva interrotto la conversazione per via delle immagini "poco rassicuranti" comparse sul profilo dell'imputato e del contenuto dei messaggi che riceveva. Oggetto delle conversazioni su Messenger¹³ erano inviti ad andare in Siria per combattere con l'IS; El Mkhayar scriveva all'imam di trovarsi lì (in Siria) e che è "doveroso per un credente" fare l'egira

¹³ i messaggi sono stati prodotti.

verso Daesh. El Santawy ha dichiarato di aver iniziato a scrivere in arabo per verificare se si trattasse di un credente osservante che conosceva la lingua; l'imputato effettivamente aveva risposto in arabo, dimostrando di conoscerlo.

In alcuni messaggi il teste ha anche provocato El Mkhayar, scrivendogli frasi del seguente tenore: "insegnami come diventare un buon musulmano"; l'imputato aveva reagito definendo il teste "molle", "imbecille" e "femminuccia". "*Stare in dar al Kufr è haram, no?? Essere amico dei kuffar è haram, no??*" (ovvero: stare nella terra dei miscredenti è illecito/immorale, essere amico dei miscredenti è illecito) – scriveva l'imputato¹⁴. "*Dove vivi?*" – chiede El Santawy. El Mkhayar: "*Stato Islamico*". E poco dopo l'imputato chiedeva all'imam se era un vero musulmano: "*Il tuo aspetto mi dice di sì, ma poi si vede?? I muslim non fanno la vita che fai te, vivi dai kuffar come uno schiavo, forse non te ne accorgi?*".

El Santawy ha dichiarato in udienza di sapere come rapportarsi con estremisti religiosi perché talvolta, nello svolgere la sua professione, capita di interagire con islamici che si professano integralisti; ha precisato che "estremismo" non significa in tutti i casi terrorismo islamico. Il teste ha dimostrato quindi capacità e sensibilità nel valutare gli atteggiamenti dell'imputato (per la verità tutti virtuali, perché i rapporti con El Mkhayar sono stati saltuari e si sono verificati tramite Facebook). Le conversazioni col profilo riconducibile all'imputato – come anticipato – si sono poi interrotte definitivamente quando il teste, insospettito dall'attività dell'imputato e dalle continue conferme del fatto che lo stesso si trovasse in Siria dove combatteva per l'IS, aveva denunciato alla Polizia l'account Facebook in questione.

In udienza sono stati mostrati al teste i messaggi scambiati col profilo Zakaria Buno; El Santawy ha riconosciuto le conversazioni e ne ha ricordato il contenuto alla Corte (a questo punto gli screenshot riproducenti i messaggi sono stati acquisiti). Il teste ha precisato di aver fornito i messaggi in esame alla DIGOS al momento del suo esame testimoniale. Nelle conversazioni si leggono le accuse rivolte da "Zakaria" all'imam, rimproverato di essere un amico dei miscredenti. Molte espressioni sono citate da Zakaria-El Mkhayar in lingua araba, talvolta riportando precetti coranici. L'imputato scrive anche – come ricorda il teste – di trovarsi e di *vivere nell'Islamic State*, (produzioni 20/2/2017, p. 27) affermazione a cui El Santawy non aveva inizialmente creduto, ritenendo si trattasse di uno fra i tanti profili falsi. Solo in un secondo

¹⁴ Conversazione fra Zakaria Buno ed El Santawy, indicata con "SAB 10.59".

momento, come è stato precisato, aveva iniziato a considerarlo “*una persona pericolosa*”. Nei dialoghi prodotti, Zakaria ha posto ad El Santawy una serie di domande a sfondo religioso, per esempio a quale setta apparteneva il teste, per poi dilungarsi nelle accuse di miscredenza già elencate; la conversazione continuava ~~per~~^{con} un breve brano in lingua araba.

A El Santawy sono state infine mostrate le fotografie apparse nel tempo sul profilo dell'imputato¹⁵; foto che il teste ha riconosciuto come proprie del profilo con cui erano intercorse le conversazioni descritte. L'imam ha precisato di non essere più in possesso del cellulare in cui le conversazioni erano raccolte o meglio che, attualmente, il suo cellulare non è più funzionante; ha precisato però che all'epoca dell'esame a s.i.t. le conversazioni contenute nel dispositivo erano state acquisite dalla Polizia (circostanza peraltro riferita anche dalla teste Villa).

2 - Nella medesima udienza è stata sentita MAQTAL Fatima, madre dell'imputato. La donna ha riferito di aver saputo, prima da sua sorella (zia dell'imputato), poi dallo stesso El Mkhayar, che l'imputato si trova tuttora in Siria¹⁶. I contatti col figlio sono stati – ha rilevato la teste – sporadici e si sono concentrati soprattutto nell'aprile 2016. Su domanda del p.m., la teste ha sottolineato che il figlio si trova in Siria “*per combattere*” e che li avrebbe preso una moglie, dalla quale ha avuto un figlio: aveva appreso questa notizia sia dallo stesso El Mkhayar, sia da sua sorella, zia dell'imputato, che con costui aveva un legame più forte. Contattando direttamente l'imputato tramite WhatsApp, la teste si era sentita rispondere che “*non torno mai*”, “*non torno più*” e che la ragione non soltanto non era quella di restare in Siria con la moglie e il figlio, ma anche quella di servire la causa del *jihad* . La teste ha precisato infatti che, a sua domanda “*sei andato di là per matrimonio?*”, il figlio rispondeva di non trovarsi in Siria per “*gioco*” (p. 55, verb. ud. 9/3/2017). El Mkhayar, inoltre, aveva palesato di voler rimanere in Siria *ben prima* di sposarsi, perché “*Il mio posto è di là*” (p. 59, *ibidem*).

Alla teste sono stati esibiti gli *screenshot* delle conversazioni WhatsApp intrattenute col figlio fra il 13 e il 25 aprile 2016; Fatima ha dichiarato di ricordarne il contenuto. El Mkhayar, anche dopo la sua partenza, non dialogava spesso con sua madre, ma preferiva avere contatti con la zia. Nei messaggi in questione, Fatima aveva chiesto al figlio quando sarebbe tornato e lui avrebbe risposto: “*Ma tu sei fuori...Anche*

¹⁵ Foto pubblicate sul profilo “Zakaria Buno” che ritraggono El M.: si veda all. D, produzioni del 20/2/2017.

¹⁶ Sul punto, si vedano anche le intercettazioni telefoniche, riportate *infra*.

se mi mettono il re del Sud America non ritorno. Quello che faccio non è un gioco...io sono creato per Allah". I contatti si sono poi interrotti per un breve lasso di tempo (v. conversazioni prodotte agli atti), probabilmente a causa della mancanza di connessione internet sul cellulare della teste (p. 44, verb. ud. 9/3/2017). Come emerge da altre conversazioni e dalla testimonianza della teste Villa, in realtà, le interruzioni di connessione erano dovute al fatto che El Mkhayar, per alcuni periodi, doveva allontanarsi dalle zone abitate per seguire lunghi periodi di addestramento assieme alle milizie dell'IS. L'imputato le avrebbe esplicitato che in Siria *"escono una settimana a combattere e tornano a casa da sua moglie"*.

L'imputato avrebbe ricontattato la madre qualche tempo dopo, chiedendole del denaro (*"Mamma devi mandarmi qualcosa al più presto possibile, mandami qualcosa"*).

3 - MATQAL Malika, zia dell'imputato, ha confermato di essere stata sempre molto legata al nipote e di aver sofferto appena saputo della sua partenza. Lui stesso le aveva scritto un messaggio informandola di essere arrivato in Turchia¹⁷.

Il messaggio recita: *"Pace mamma Malika. Tutto bene, come state? Io adesso sono in Turchia grazie a Dio e i fratelli ci hanno ricevuto come dei re. Io adesso sono in pullman, domani mattina..."*. Dopo circa venti giorni El Mkhayar si era fatto risentire, scrivendo alla zia: *"Sono in Siria, sto bene, c'è tutto, se volete venire venite da noi, siamo una vita bella qua"*. Al riguardo, la teste ha aggiunto che *"tutti i ragazzi che sono andati in Siria sono lavati i cervelli, non è che sono andati così"* (p. 66). La teste avrebbe anche ricevuto diversi inviti a raggiungere la Siria, ma aveva sempre respinto la proposta (*"sei matto? Cosa facciamo lì? Sei tu che devi venire qua...sto bene qua, viviamo una vita... c'è soldi, c'è tutto"*).

L'imputato le aveva spiegato che, nei periodi in cui la connessione si interrompeva, andava ad *"allenarsi"*, a fare *"le cose come i militari"*, ad *"addestrarsi"*. L'imputato, inoltre, le aveva confidato di essere andato in Siria proprio per combattere e di non temere la morte, perché combatteva per una *"giusta causa"*¹⁸.

La teste ha parlato anche di Aboulala Tarik e dei suoi rapporti con l'imputato (p. 69): *"È vero, sei andato con uno di..."* – avrebbe chiesto Malika; e l'imputato le aveva risposto: *"Sì sì, è morto, è andato in Paradiso"*. A conferma di questo fatto ci sono poi le immagini già menzionate apparse sul profilo di El Mkhayar, le quali ritraggono

¹⁷ Messaggio del 18 gennaio 2015, inviato dall'utenza turca +905458098646, in uso all'imputato: v. anche tabulati.

¹⁸ era andato là per combattere per Dio (p. 69).

l'amico Tarik col dito rivolto verso l'alto e una bandiera sullo sfondo (testimonianza del martirio di Tarik).

Solo nell'ultimo periodo Monsef ha mostrato alla zia segni di ripensamento sull'esperienza siriana: «*Adesso ho capito bene, voglio tornare, voglio tornare in Italia, lì vedo solo sangue, vedo solo le teste... che tolgono la testa, no no, io vado Italia, voglio tornare*» e ancora: «*(ne)gli ultimi messaggi le ha detto che vuole tornare in Italia, che non ce la fa più a vivere là, a vedere la gente sgozzata, eccetera, sangue dovunque e vuole tornare in Italia...si è sposato con una siriana e poi ha (avuto) una bambina ancora piccola, due mesi, neanche. E prima sua moglie è incinta, mi ha detto "ma zia io voglio tornare, mi hanno lavato il cervello, voglio tornare in Italia, voglio tornare, voglio uscire da qua*» (pp. 77 ss. delle trascrizioni). secondo la teste l'imputato avrebbe chiesto a lei e alla famiglia 4.000 euro, forse per programmare un rientro in Italia . In generale la famiglia avrebbe inviato a El Mkhayar circa 7.000 euro durante la sua intera permanenza in Siria, denaro che serviva per il mantenimento dell'accusato.

All'esito dell'esame, la teste ha riconosciuto i messaggi audio scambiati con il nipote e la Corte ne ha acquisito il contenuto.

5 - EL YAQOUTI Tariq, sentito il 13/4/2017, ha riferito di essere stato ospite della Comunità di Vimodrone e compagno di El Mkhayar e Tarik Aboulala in via Jommelli nel 2015. Monsef spesso gli parlava di religione e di voler raggiungere la Siria; in questo progetto aveva coinvolto il compagno Tarik, pronto a seguirlo. Il teste conosceva quindi il proposito dei due giovani, i quali sino al giorno precedente alla loro partenza gli avevano comunicato di voler partire per *andare a combattere*.

Per quanto concerne i contatti *successivi* alla partenza dell'imputato, El Yaqouti continuava a essere contattato da Tarik e Monsef, che lo avevano più volte invitato a raggiungerli, notiziandolo del loro itinerario: la partenza, l'ingresso in Turchia e, da lì, l'accesso alla Libia (il teste parla per l'appunto di Libia e non di Siria). I messaggi usati dall'imputato per persuaderlo erano espliciti: si parla di *jihad*, di paradiso per i combattenti, di volontà di Allah¹⁹. Il teste ha quindi riconosciuto tutti i messaggi

¹⁹ "Non vuoi capire Tarik che questo che succede adesso, il Califfato al *Muslimin* è la promessa di Allah, è il suo messaggero e niente può fermarlo. Svegliati. Se nel tuo cuore non c'è iman e fede, certezza, fai funzionare il cervello e capirai. Il *jihad* è un ordine da Allah, non da nessuno *al Hamduilillah*. Allah ci ha regalato questa benedizione, ci ha guidato nel *jihad* per darci un posto vicino a sé. *Subhaneh* misericordioso vuole a noi il bene che noi non possediamo. *Wallah* la vita con Allah è un paradiso in *dunia* e nell'altra vita che è la vera vita" (nota vocale dell'imputato al teste in esame).

scambiati con Monsef e prodotti dal pubblico ministero (messaggi che iniziano dal 24 maggio).

Dallo stesso imputato il teste ha appreso, momento per momento, dell'agonia e della morte del compagno Tarik, morto per la causa dell'IS.

Non ci sono dubbi, infine, che i messaggi provenissero dall'imputato, atteso che il teste ne ha riconosciuto il numero, ricordando di averlo salvato nella rubrica del proprio cellulare e poi bloccato per non riceverne più notizie. Da quel momento, perciò, Monsef non aveva più potuto contattarlo, ma aveva poi iniziato a scrivergli da un'altra utenza marocchina, inviandogli diverse note vocali che El Yaqouti ha riconosciuto e riassunto.

6 - ABDEL GAWAD Karim ha dichiarato di essere entrato nella Comunità Kayros nel 2010 ed esserne uscito tre anni fa, nel 2013 più o meno. Da maggiorenne ha continuato a frequentare la comunità, a cui era stato affidato in via amministrativa dal Tribunale di Milano. Il teste non è mai stato in via Jommelli, ma conosceva El Mkhayar Monsef e Tarik Aboulala, che aveva frequentato nella struttura di Vimodrone.

Monsef si era sempre distinto negli ultimi mesi per la sua accesa fede: “pregava tanto, si vestiva comunque come loro, era abbastanza estremista”. “Ha cercato – prosegue il teste – di convincere Don Claudio, il Presidente dell'associazione”, di convertirlo. Nell'ultimo periodo Monsef manifestava del vero e proprio fanatismo; dopo l'esperienza in carcere “era più religioso di prima; dopo che lui è uscito dal carcere è diventato più religioso, infatti in carcere pregava e non faceva più uso di sostanze, quindi era diventato molto religioso” (ud. 13/04/2017, p. 29).

Quanto a Tarik, il teste era stato minacciato da quest'ultimo in quanto cristiano: Tarik aveva tentato di convertirlo e in un secondo momento – dopo la partenza per l'IS – gli aveva anche scritto i noti messaggi in cui si fa riferimento agli attentati parigini (“Hai visto Faranca...ti taglio la gola”).

Il teste aveva appreso la notizia della partenza dell'imputato e di Tarik dai compagni e dai social network; sapeva che avevano preso un pullman per andare in Turchia e poi passare in Siria. Per saperne di più li aveva contattati su Facebook ed entrambi avevano confermato di essere in Siria a combattere per lo Stato islamico²⁰.

²⁰ Su contestazione del p.m., che ricordava al teste quanto dichiarato a s.i.t. (“Monsef il quale mi confermava di essere in zona di conflitto a combattere; ricordo chiaramente che ha tentato di convincermi a raggiungerlo poiché, in quanto arabo, sarebbe stato mio preciso dovere”), il teste ha

Il teste ha poi illustrato le attività svolte da Tarik e dall'imputato sui social network, condotte già riferite in parte dagli altri testi e riprese nei prossimi paragrafi.

3.2.3. *Le intercettazioni.*

Fra le intercettazioni prodotte sono presenti le conversazioni fra Malika e diversi soggetti. Il loro contenuto conferma le dichiarazioni dei testi e offre riscontri alle risultanze dibattimentali. Nella conversazione in esame, la madre di El Mkhayar chiede come sta Monsef; Malika, che ha sentito sua madre, risponde che l'imputato è ancora vivo, poi – aggiunge – “*Allah farà la sua pietà*” (p. 13, tel. 1059 del 25/4/2016).

In una successiva telefonata, Malika (parlando con un certo Nabil) riferisce che “*Monsef vuole 5 milioni*” per sposarsi (p. 19, tel. 2238 de 19/5/2016); e, ancora, che “*non vuole venire, ha detto: non verrò, morirò qui*”. Nabil ribatte allora proponendo di far trasferire l'imputato in Marocco e che li “*si stabilizzi*”, ma – precisa – “*abbiamo paura se chiederemo di lui*” (p. 21).

Nella telefonata n. 2361 del 11/5/2016 emerge infine che Monsef ha scritto alla madre di essersi sposato e di non voler tornare in Italia (p. 37). Da altre conversazioni si evince poi che l'imputato è solito contattare spesso i familiari, ai quali ha chiesto anche del denaro, il cui utilizzo non è chiaro. I familiari iniziano a sperare che Monsef si sia ricreduto, che l'esperienza in Siria lo abbia convinto a tornare a casa; confidano quindi nel fatto che prima o poi ritorni, vincendo la fascinazione e il “*lavaggio di cervello*” a cui lo hanno sottoposto gli uomini del Califfato.

3.2.4. *Altre attività sui social network.*

Oltre alle fotografie apparse sui profili dell'imputato, sono state prodotti altri documenti relativi ad azioni compiute da El Mkhayar sui social network.

In particolare, sono già state riportate le conversazioni fra l'imputato e l'imam di Lecco e le varie didascalie apparse sotto le foto ritraenti la partenza di El Mkhayar, la sua presenza sul territorio dell'IS, la sua carta di identità contrassegnata dal simbolo dell'IS, il suo avvenuto addestramento.

dichiarato di non ricordare e che “*Tarik sicuro che abbia cercato di convincermi, però Monsef non me lo ricordo*”.

A queste si aggiunge la discussione su Facebook durata dal 28/4/2016 al 7/5/2016, sulla bacheca dell'account "Zakaria.buno.1" (ennesimo alias di El Mkhayar). L'imputato dialoga con diversi soggetti, affermando di voler combattere contro i miscredenti e di amare il *jihad*, postando anche un video. L'imputato continua elogiando i mujahedeen e insultando gli infedeli (foglio n. 12, dep. 20/2/2017).

In sintesi, alle attività riferite dalla teste Villa – e di cui si ha ampia documentazione fotografica nel fascicolo del dibattimento – si aggiungono le discussioni via Messenger, le fotografie che documentano l'esperienza jihadista (partenza, martirio di Tarik, arruolamento, documenti dell'IS), la messaggistica e le discussioni con familiari, amici e soggetti sconosciuti, verso cui l'imputato indirizza frasi minatorie o atti di propaganda e proselitismo. In queste discussioni o conversazioni, dato costante è l'approccio estremista di El Mkhayar, che dà seguito a discussioni accese e a critiche verso i costumi dell'islam secolarizzato, proponendo il pellegrinaggio verso l'IS e il *jihad* contro gli infedeli.

4. LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPUTATO.

All'esito del dibattimento, El Mkhayar deve essere ritenuto responsabile di tutte le condotte imputategli.

Che l'imputato si sia recato nei luoghi dello Stato Islamico si ricava dal contenuto dei messaggi e delle telefonate effettuate (per esempio dai messaggi scambiati tramite Facebook con El Santawy, dai messaggi inviati dal compagno di viaggio Tarik), dalle dichiarazioni dei familiari (per esempio, da quelle della zia e della madre, che riferiscono la partenza e i contatti avuti con l'imputato mentre lo stesso dichiarava di essere in Siria, a Raqqa), dalle intercettazioni (in cui emerge che El Mkhayar telefona o scrive abitualmente alla zia e ad altri familiari, riferendo loro la sua posizione e il fatto di aver preso moglie in *Daesh*)²¹. La presenza di El Mkhayar nell'Islamic State emerge anche dai tabulati telefonici, che permettono di rilevare il tragitto seguito dall'imputato per raggiungere la Siria; si evince, in particolare, che El Mkhayar ha contattato i suoi familiari con un'utenza turca, poco prima di varcare il

²¹ Per es., fra i tanti messaggi alla zia Malika (chiamata "mamma Malika"): "*Pace mamma Malika. Tutto bene, come state? Io adesso sono in Turchia grazie a Dio e i fratelli ci hanno ricevuto come dei re. Io adesso sono in pullman, domani mattina...*". E ancora: "*Sono in Siria, sto bene, c'è tutto, se volete venire venite da noi, siamo una vita bella qua*".

confine con la Siria. Che si trovasse in Turchia, inoltre, si ricava dai biglietti aerei e dalle indagini, che attestano la partenza di El Mkhayar e Tarik con volo di linea dall'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio con biglietto regolare per la Turchia e il mancato ritorno dei due soggetti. È insomma provato con certezza che l'imputato si sia recato e si trovi tuttora nei territori di battaglia; è lui stesso, infatti, a riferire ai parenti la sua posizione e le sue attività, a dichiarare di essere nei pressi della città di Raqqa, di avervi preso moglie e di partecipare lì ad attività di addestramento. La sua posizione è inoltre confermata dall'attività sui social network, con cui l'imputato descrive passo per passo la sua *Hijrah* verso l'Islamic State (a partire dalla foto in autobus raffigurante Monsef e Tarik, con la dicitura "Verso la strada di Allah", fino alle immagini apologetiche del "martirio" di Tarik e alle foto raffiguranti i documenti dell'IS, la presenza dell'imputato con un miliziano e l'imputato stesso armato).

L'attività dell'imputato nell'Islamic State trova conferma sotto tre diversi profili. Anzitutto, le modalità di partenza e le indagini sono un forte riscontro del fatto che El Mkhayar si trova in Siria per servire la causa dell'IS. Le sue condotte sono del tutto compatibili sin dall'inizio con quelle descritte e "consigliate" dai principali manuali che l'IS pubblica in rete: l'acquisto di un biglietto di andata e ritorno per non destare sospetti, la partenza per la Turchia (Paese da cui si può raggiungere senza problemi la Siria), l'approvvigionamento di risorse necessarie al viaggio. E infatti El Mkhayar fugge dall'appartamento di via Jommelli portando con sé gli abiti, le proprie cose ed il cellulare e si dota di utenza straniera per contattare casa e continuare a propagandare le sue attività dall'estero; chiede infine del denaro ai familiari e, in particolare, alla madre, una volta in Siria. Tutte le sue condotte, quindi, richiamano e anzi corrispondono con quelle proprie dei *foreign fighters*. Tant'è che la teste Villa ha sottolineato come le indagini a carico di Monsef e Tarik siano originate proprio da questi atteggiamenti sospetti e abbiano poi avuto riscontri fattuali nel corso dell'attività investigativa.

In secondo luogo, gli stessi soggetti vicini all'imputato riferiscono che lo scopo della partenza di Monsef era quello di unirsi al Califfato. La madre dichiara che, secondo quanto appreso dallo stesso figlio, l'imputato si trova in Siria "non per gioco" e che è determinato a rimanerci per compiere la sua missione: afferma l'imputato che non tornerebbe nemmeno se fosse fatto "re dell'America". Ma anche i compagni della Comunità in cui Monsef era stato preso in carico dichiarano di aver avuto notizie e contatti da parte di Tarik e Monsef, che riferivano di trovarsi in *Daesh* e li invitavano

più volte, anche minacciandoli o insultandoli, a raggiungerli per il *jihad* . È inoltre lo stesso imputato ad ammettere e a propagandare la sua attività militare e di addestramento, sia attraverso varie foto che lo ritraggono armato, sia contattando suoi conoscenti e invitandoli a raggiungerlo per combattere, sia insultando El Santawy ed altri musulmani che, a suo dire, avrebbero la mollezza di non prendere le armi in Siria contro gli infedeli.

In terzo luogo, ci sono dati di fatto che confermano le dichiarazioni dell'imputato e dei testi. Per esempio, la circostanza riportata dalla zia di El Mkhayar – secondo cui il nipote le avrebbe confidato di alternare periodi a casa a periodi di addestramento – è confermata dall'assenza di connessione e dai social network protratta per interi giorni; è appunto emerso chiaramente che l'imputato trascorrevà (e probabilmente tuttora trascorre) periodi nelle aree "urbanizzate" con la moglie e il figlio, interrotti da settimane di addestramento nelle zone disabitate della Siria: lo stesso imputato lo riferisce ai familiari e i riscontri cronologici e logici lo confermano²²; Monsef aveva inoltre spiegato alla zia Malika che, nei periodi di assenza della connessione, si trovava ad "allenarsi", a fare "le cose come i militari", ad "addestrarsi".

È escluso anche, per le dichiarazioni stesse dell'imputato – riferite dalla madre e dalla zia e ricavabili dalle intercettazioni –, che El Mkhayar si trovasse in Siria per questioni sentimentali e che vi rimanesse solo per stare con la sua nuova moglie. Il suo progetto di partire per servire l'IS era infatti maturato molto prima. L'imputato aveva subito un processo di radicalizzazione nel brevissimo tempo trascorso in carcere; questa esperienza aveva catalizzato un sentimento probabilmente già presente nella mente dell'imputato²³, portandolo a una conversione improvvisa e radicale; El Mkhayar aveva iniziato a discutere con insistenza dei precetti coranici e ad accusare i suoi "fratelli" islamici di essere troppo lascivi. Il progetto di partire è quindi maturato ed è stato ben studiato già in Italia in epoca precedente; Monsef avrebbe quindi convinto l'amico Tarik a seguirlo (amico descritto come un soggetto facilmente plagiabile dal carisma di Monsef) e avrebbe con lui pianificato la partenza, attraverso l'escamotage dell'acquisto

²² Si veda anche la dichiarazione del teste Villa: «Il fatto che ci fosse questa ripresa dell'attività – ha dichiarato la teste – a distanza di circa tre mesi e mezzo (...) non ci ha stupito, perché sappiamo che i *foreign fighters*, cioè i giovani che decidono di andare a combattere per lo Stato Islamico, prima di essere inseriti in una vera e propria situazione di combattimento, vengono avviati ad un periodo di addestramento in campi che sono dislocati normalmente in Iraq o in Siria. Quindi il fatto che le utenze fossero rimaste spente per circa tre mesi e poi venissero riattivate intorno all'aprile del 2015 poteva trovare questa motivazione».

²³ Si vedano le dichiarazioni di Canali.

dei biglietti di andata e ritorno e prendendo contatto con degli “intermediatori”: è infatti risultato che El Mkhayar si è dapprima procurato un’utenza in Turchia, con cui aveva contattato i parenti, e lì sarebbe perciò entrato in contatto con soggetti del luogo che, oltre a fornirgli l’utenza, lo avrebbero aiutato a varcare il confine con l’IS. L’incontro con la futura moglie e la nascita del figlio sono fatti successivi²⁴, che, per di più, l’imputato non collega alla sua permanenza nel Califfato. Il giovane Monsef, al contrario, confida alla mamma e alla zia di essere andato in Siria per combattere e di non temere la morte fintantoché combatterà per una “giusta causa”.

A conferma del fatto che il piano di El Mkhayar sia maturato prima e indipendentemente dall’incontro con l’attuale moglie, basti ricordare che l’attività di proselitismo e di propaganda della propria partenza e addestramento (per es., sui social network) son precedenti alla relazione matrimoniale di El Mkhayar e alla nascita del bambino. Questa circostanza configura l’ultima delle condotte addebitate all’imputato dal p.m., condotta partecipativa al disegno dell’IS.

Pertanto, tutte le condotte ascritte ad El Mkhayar risultano provate ed integrano il delitto di cui all’art. 270 bis c.p.²⁵. In particolare, la sua partecipazione è piena e attiva, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, dal momento che lo stesso ha partecipato in prima persona e tuttora combatte in Siria nelle file dell’IS; inoltre, sono ricollegabili allo stesso obiettivo e riconducibili alla medesima fattispecie delittuosa, sotto il profilo dell’opera di proselitismo e di propaganda svolta tramite i social network, i sistemi di messaggistica e i contatti con l’Italia.

5. IL TRATTAMENTO SANZIONATORIO

La misura della pena da infliggere a El Mkhayar deve tener conto della pluralità di condotte poste in essere. L’imputato, inoltre, non ha manifestato – se non molto velatamente e negli ultimissimi periodi – la volontà di tornare in Italia, nonostante gli inviti dei parenti. Ha anzi sempre tentato di convincere tutti coloro che lo hanno invitato a tornare a raggiungerlo e unirsi nelle file dell’esercito islamista.

La condotta posta in essere dall’imputato è da ritenere oggettivamente *grave* ai sensi dell’art. 133 c.p.: al ben curato piano di partenza, ai tentativi di arruolamento e

²⁴ v. dichiarazioni della madre e della zia e intercettazioni telefoniche. Per esempio, l’intenzione di sposarsi emerge nelle intercettazioni solo a partire dal 9/5/2016.

²⁵ Si veda par. 2 e anche la giurisprudenza lì richiamata.

proselitismo, si aggiunge una condotta partecipativa attiva, che non si limita a propagandare o a fornire elementi di supporto esterno all'IS, ma si palesa in una militanza fisica, nell'addestramento militare, nella presa delle armi tra le file dell'esercito e nelle operazioni belliche dell'associazione terroristica. Se a questo si aggiungono la latitanza e il proposito di restare in Siria, l'assenza o, comunque, gli scarsi segni di resipiscenza – laddove l'imputato avrebbe potuto rientrare in Italia una volta provata l'esperienza terrificante della guerriglia in *Daesh* –, ne consegue un giudizio sulla *personalità* del reo (*ex art. 133 cit.*) sfavorevole. Solo di recente sono emersi esili indizi che possono far sperare in un ripensamento dell'imputato; questi, nel corso di una delle ultime telefonate intercettate, pare nutrire i primi dubbi sul “pellegrinaggio della morte” intrapreso nell'IS, forse anche a causa della nascita del figlio; una simile circostanza, tuttavia, non toglie rilevanza al fatto che El Mkhayar si trova in Siria dal 2015 e che li continua a prestare servizio nelle operazioni militari con il fermo proposito (almeno in riferimento ai fatti contestati) di rimanervi e non ha preso parte, nemmeno con dichiarazioni ai parenti con cui spesso comunica, al procedimento a suo carico.

Si ritiene pertanto equa una pena che si discosti sensibilmente dal minimo edittale e nello specifico una pena di otto anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 312 cp, deve essere inoltre ordinata l'espulsione dell'imputato dal territorio italiano a pena espiata, ricorrendo ai presupposti dell'aver commesso uno dei delitti previsti e puniti dal Libro I del codice penale .

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 cpp, la Corte d'Assise

Dichiara

El Mkhayar Monsef colpevole del reato ascrittogli e lo

Condanna

Alla pena di otto anni di reclusione , oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto^v gli artt. 29-32 cp

Dichiara

El Mkhayar Monsef interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Visto l'art. 312 cp

Dispone

L'imputato sia espulso dal territorio dello Stato a pena espiata

Visto l'art. 544 comma 3 cpp

Fissa

Il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della sentenza

Milano, 13.4.2017

Il Presidente est.

Giovanni Alessi



CORTE D'ASSISE DI MILANO

LA CORTE

Rilevato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza di condanna a carico di Monsef El Makhayar , letto in udienza il 13.4.2017, è stato indicato l'art. 235 cpp al posto dell'art. 312 cp, con riguardo all'ordine di espulsione dell'imputato a pena espiata

Visto l'art. 130 cpp

Dispone

Che , a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, nella parte riservata al dispositivo, venga apposta la modifica sopra indicata

Milano , 13.4.2017

Il Presidente


